



***CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI  
LINEE GUIDA PER  
L'ASSISTENZA SANITARIA NELLA PROVINCIA DI  
MANTOVA***

## Indice

<b>Riferimenti normativi</b>	pag. 3
▪ <b>Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti</b>	pag. 7
1. Regolarmente soggiornanti con diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR	pag. 8
2. Regolarmente soggiornanti che devono provvedere o all'iscrizione volontaria al SSR o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale	pag. 11
3. Regolarmente soggiornanti non iscrivibili al SSR	pag. 12
3.1. Regolarmente soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi	pag. 12
▪ 3.2. Regolarmente soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art. 36 del T.U.	pag. 13
▪ <b>Procedura relativa ai Cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno</b>	pag. 15
▪ <b>Procedura per uniformare l'iscrizione al SSR dei Cittadini Stranieri non comunitari</b>	pag. 18
▪ <b>Procedura relativa agli stranieri regolarmente soggiornanti che devono provvedere o all'iscrizione volontaria al SSR o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale</b>	pag. 22
▪ <b>Regole per autocertificazione, deleghe, domiciliazione e fac simile dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</b>	pag. 24
▪ <b>Note regionali</b>	pag. 26
▪ <b>Nota informativa per i Cittadini stranieri</b>	pag. 31

## Principali riferimenti normativi

### Leggi, Decreti, Note, Circolari

### Collegamento

(posizionarsi sul titolo, cliccare tasto destro del mouse e cliccare "apri collegamento ipertestuale")

Costituzione italiana (in particolare artt. 2, 3, 10, 31, 32);

<http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.pdf>

Convenzione di Ginevra (ratificata in Italia con legge n.722/1954)

<http://www.cir-onlus.org/convenzioneGinevra.html>

Convenzione di Dublino (ratificata in Italia con legge n. 523/1992)

<http://www.camera.it/bicamerali/schengen/fonti/convdubl.html>

Legge n. 40 del 6.3.1998 *"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*

<http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.html>

D.Lgs. n.286/1998 e successive modificazioni («Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»)

[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs286\\_98.html](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs286_98.html)

D.Lgs n. 113 del 13.4.1999 *"Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40"*

[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs113\\_99.html](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs113_99.html)

D.Lgs n. 230 del 22.6.1999 *"Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419"*

[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs230\\_99.html](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs230_99.html)

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, di seguito

[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr394\\_99.html](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr394_99.html)

Regolamento di Attuazione del T.U.

Decreto Presidente Consiglio Ministri dell'1.9.2000 *"Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999"* <http://www.agenziaperstranieri.it/news/leggimm/Decreto%20del%20Presidente%20del%20Consiglio%20dei%20Ministri%20set2000.pdf>

Decreto Legge 9 settembre 2002, n. 195, coordinato con la Legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222 *"Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari"* (legge Bossi-Fini) <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/240/4.htm>  
<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/244/7.htm>

Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. 334 *"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione"*; [http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr334\\_04.html](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr334_04.html)

D.Lgs. n. 30/2007 *"Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"* <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07030dl.htm>

D.Lgs. n. 251/2007 *"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"*; [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0986\\_2008\\_01\\_05\\_Dlgs\\_19\\_11\\_2007\\_n.251.html](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0986_2008_01_05_Dlgs_19_11_2007_n.251.html)

D.Lgs. 25/2008 *"Attuazione della direttiva 2005185/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"* [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sezioni/legislazione/immigrazione/0984\\_2008\\_02\\_15\\_Dlgs\\_28\\_1\\_2\\_008\\_25.html](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sezioni/legislazione/immigrazione/0984_2008_02_15_Dlgs_28_1_2_008_25.html)

D. Lgs. N. 32/2008 *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"* <http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08032dl.htm>

D. Lgs. N. 160 del 03.10.2008 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare"* <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/08160dl.htm>

Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 859 del 14 maggio 2003, *"Estensione di disposizioni di precedenti regolamenti, il 1408/71/CEE e il n. 574/72/CEE, ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità"* [http://www.inps.it/informazioni/template/migranti/repository/node/N1392943940/Reg\\_CE\\_859\\_%202003.pdf](http://www.inps.it/informazioni/template/migranti/repository/node/N1392943940/Reg_CE_859_%202003.pdf)

Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000, Prot. DPS-X-40- 286/98, *"D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; disposizioni in materia sanitaria"* [http://www.ministerosalute.it/imgs/C\\_17\\_normativa\\_247\\_allegato.pdf](http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_247_allegato.pdf)

Nota del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2006 *"Semplificazione procedure amministrative di rilascio"* [http://www.anolf.it/circolari/minint\\_7\\_12\\_2006.htm](http://www.anolf.it/circolari/minint_7_12_2006.htm)

*e rinnovo dei titoli di soggiorno, anche in formato elettronico”*

Nota del Ministero dell'Interno del 28.10.2008 *“Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal D.lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008”*

[http://www.anolf.it/download/minint\\_28\\_10\\_2008.pdf](http://www.anolf.it/download/minint_28_10_2008.pdf)

Nota del Ministero dell'Interno del 17.02.2009 *“Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal D.lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitari ;”*

[http://www.anolf.it/download/minint\\_737\\_17\\_02\\_09.pdf](http://www.anolf.it/download/minint_737_17_02_09.pdf)

Circolare del Ministero della Salute DGRUERINI/1.3.b.a 5719/P del 17 aprile 2007, *“Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle Direttive emanate dal Ministero dell'Interno (revoca permesso di soggiorno per motivi di adozione)*

<http://www.meltingpot.org/articolo10588.html>

Nota del Ministero della Salute del 19 luglio 2007 *“Iscrizione al SSN di studenti non appartenenti all'Unione Europea”*

[http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Le\\_norme/permesso\\_studio\\_circolare\\_19\\_luglio\\_07.pdf](http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Le_norme/permesso_studio_circolare_19_luglio_07.pdf)

Circolare del Ministero della Salute DGRUERI/ VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007, *“Iscrizione al SSN di cittadini non appartenenti all'Unione Europea in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D.Lgs 10/8/07 n. 154*

[http://www.ministerodellasalute.it/imqs/C\\_17\\_normativa\\_1538\\_a\\_llegato.pdf](http://www.ministerodellasalute.it/imqs/C_17_normativa_1538_a_llegato.pdf)

Nota del Ministero della Salute del 24 febbraio 2009 *“Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal D.Lgs. N. 160/2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne* [http://www.ministerodellasalute.it/imgs/C\\_17\\_normativa\\_1895\\_a\\_llegato.pdf](http://www.ministerodellasalute.it/imgs/C_17_normativa_1895_a_llegato.pdf)

Assistenza sanitaria ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa [Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – 16 aprile 2009](#)

Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del Testo unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008 [Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-4maggio 2009](#)

Nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia dell’8/3/05 prot. N. 12251, *“Assistenza sanitaria protesica agli stranieri extracomunitari in Italia. Modalità di erogazione dei presidi ausili* (v. pag. 29)

Nota Regione Lombardia H1.2009.0003895 del 03.02.2009, *“Assistenza sanitaria a favore di cittadini extracomunitari”* (v. pag. 25)

Nota Regione Lombardia del 19.05.1999 Iscrizioni al SSN di minori in affido pre-adottivo (v. pag. 27)

## Cittadini non comunitari

### ▪ Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti

#### Regolarmente soggiornanti con diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR

Ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) e del Decreto Legge n. 195 del 09.09.2002, convertito con modificazioni in Legge 9 ottobre 2002, n. 222, " *Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:*

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri in Italia con permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;
- c) gli stranieri che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza."

Lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste dei Centri per l'Impiego, nel rispetto della legislazione del lavoro, danno diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria (D.Lgs. n. 286/1998, art. 34, comma 1, lettera a; Circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000).

L'assistenza sanitaria e, di conseguenza, l'iscrizione obbligatoria riguarda anche i familiari a carico regolarmente soggiornanti e minori e stranieri iscritti al SSR

Pertanto, i motivi di soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario, elencati nell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998, sono:

- lavoro subordinato (anche stagionale) o lavoro autonomo
- motivi familiari
- asilo politico
- richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublin")<sup>1</sup>
- asilo umanitario/motivi umanitari
- affidamento<sup>2</sup> ....

---

<sup>1</sup> La *Convenzione di Dublino*, cui aderiscono tutti gli stati membri dell'Unione Europea, la Norvegia e l'Islanda, istituisce un sistema per identificare — tramite una serie di criteri specifici - lo Stato competente per l'esame delle domande d'asilo. Tra i vari criteri vi è anche quello per cui il primo Stato in cui giunge il richiedente è competente ad esaminare la domanda. Lo status giuridico del cittadino straniero a cui è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi della Convenzione di Dublino è quello di richiedente asilo o di richiedente la protezione internazionale).

<sup>2</sup> Occorre rilevare che al **minore straniero adottato** o in **affidamento pre-adottivo non** è rilasciato alcun permesso di soggiorno (Cfr. Direttiva Ministero dell'interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007). Il minore gode, tuttavia, di

- acquisto della cittadinanza
- a cui vanno aggiunti altri motivi di soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR,:
- familiari (non comunitari) di cittadino dell'U.E. <sup>3</sup>
- familiari (non comunitari) di cittadino comunitario che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente <sup>4</sup>
- attesa occupazione (disoccupati iscritti al Centro per l'impiego)
- protezione sussidiaria <sup>5</sup>
- minore età
- integrazione minore
- assistenza minore <sup>6</sup>
- minori soggiornanti per recupero psico-fisico <sup>7</sup>
- tutti i minori presenti sul territorio regionale <sup>8</sup>
- detenuti <sup>9</sup>
- status di apolide <sup>10</sup>
- in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale
  - donna in stato di gravidanza sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio

## FAMILIARI A CARICO

---

tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare sin dal momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adoitivo (art. 34, co. 1 L. 184/1983). In particolare, l'iscrizione al SSN dovrà avvenire con il cognome del genitore adottante: il genitore dovrà consegnare agli sportelli S/R copia del documento di affido e l'iscrizione avrà durata temporale di due anni (Circ Reg. n. 31526 del 19/05/1999, Circ. Reg n. 322582 del 15/10/1997).

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.30/2007, i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 17 dei D.Lgs n. 30/2007 "ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino europei

<sup>5</sup> D. Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007, art. 27: «I titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria».

<sup>6</sup> Testo Unico, art. 29, comma 6: "Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione, è rilasciato, in deroga alle disposizioni del T.U. sull'immigrazione, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro".

<sup>7</sup> I minori stranieri soggiornanti e ospitati presso famiglie, enti o associazioni, nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzati dal Ministero della Solidarietà Sociale — Comitato per i Minori Stranieri, vengono iscritti al SSR (**senza scelta MMG/PLS**) per tutta la durata del soggiorno dietro esibizione, da parte dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei suddetti Programmi

<sup>8</sup> L'art.19, comma 2, lett.a) dei Testo Unico sull'immigrazione sancisce l'inespellibilità degli stranieri minori di anni diciotto (salvo il diritto degli stessi di seguire il genitore o l'affidatario espulsi).

<sup>9</sup> A seguito dell'emanazione del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria", la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Tale normativa, dopo aver affermato parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i cittadini stranieri in possesso o meno del permesso di soggiorno (art. 1, comma 5), ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla pena. Inoltre, in base all'art. 1, comma 6 della suddetta legge, tutti i detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal SSN

<sup>10</sup> Lo status di apolide si riconosce a quelle persone che non possono dimostrare di possedere la cittadinanza di uno Stato o che non sono più trattate come cittadini dalle autorità competenti del Paese d'origine e che, conseguentemente, non fruiscono più di alcuna assistenza amministrativa, come il rilascio di documenti essenziali quali quelli d'identità o di stato civile.

L'assistenza sanitaria spetta ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. (T.U., art. 34, comma 2)

#### RESIDENZA O EFFETTIVA DIMORA

Il cittadino straniero in possesso dei requisiti (art. 42, commi 1 e 2 del Regolamento di Attuazione del T.U.) è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.), nel cui territorio ha residenza o, in assenza, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

#### DURATA DELL'ISCRIZIONE AL SSR

In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, non decade l'iscrizione come previsto dai vigenti Accordi nazionali per la Medicina Generale e la Pediatria.

L'iscrizione cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. (art. 42, comma 4 -Regolamento di attuazione del T.U.).

Per quanto riguarda la titolarità della Tessera Sanitaria (per la Regione Lombardia Carta Regionale dei Servizi CRS), resta ferma la scadenza della durata del permesso di soggiorno, prorogabile **previa esibizione di copia della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.**

<b>TENERE PRESENTE CHE</b>	<b>A) LA SCADENZA RIPORTATA SUL PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO E' LA STESSA DA CONSIDERARE PER LA DURATA DELL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>
	<b>B) LA SCADENZA RIPORTATA SULLA CARTA DI SOGGIORNO INDICA LA VALIDITA' DELLA MEDESIMA, CHE DI NORMA, COME PER TUTTE LE SMART CARD E' DI CINQUE ANNI: PERTANTO TALE SCADENZA DEVE ESSERE CONSIDERATA ANCHE AI FINI DELL'ASSISTENZA SANITARIA, <u>CHE DEVE ESSERE A TEMPO DETERMINATO CON LA STESSA SCADENZA DELLA SMART CARD.</u></b>
	<b>C) SUL PERMESSO DI SOGGIORNO E LA CARTA DI SOGGIORNO ELETTRONICA PUO' NON ESSERE INDICATA LA MOTIVAZIONE DEL RILASCIO. PERTANTO: SIA PER LE PRIME ISCRIZIONI, CHE PER I RINNOVI E' NECESSARIO ACCERTARE CHE LA MOTIVAZIONE SIA UNA DI QUELLE CHE DANNO DIRITTO ALL'ISCRIZIONE AL SSN. A TAL FINE IN CASO DI DUBBIA DOCUMENTAZIONE POTRA' ESSERE CHIESTA CONFERMA DELLA MOTIVAZIONE ALLA QUESTURA</b>

Il Ministero della Salute, ha fornito chiare indicazioni sull'iscrizione al SSN dei cittadini stranieri in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro e famiglia <sup>11</sup>

Nello specifico per l'iscrizione al Servizio Sanitario sarà necessaria l'esibizione della seguente

documentazione:

- ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno;
- fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione;

Oltre queste due circostanze esplicitamente previste, in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, si procede all'iscrizione sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno.

- Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l'iscrizione al Servizio Sanitario, nei casi diversi dal precedente, si può fare riferimento a quanto riportato a pag. 17 "Procedura per uniformare l'iscrizione al SSR dei Cittadini Stranieri non comunitari", ricordando alcune particolarità:

### AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento attuativo del T.U., i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono produrre le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Pertanto la certificazione di requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivente a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, ecc., può essere autocertificata ai sensi del già citato DPR n. 445/2000.

### CODIFICA SISTEMA INFORMATIVO

I cittadini stranieri non comunitari obbligatoriamente iscritti al S.S.R. sono individuati all'anagrafe regionale assistiti con il codice di categoria "347".

## **2. Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti che devono provvedere o all'iscrizione volontaria al SSR o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale**

I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale, oppure possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986.

L'iscrizione volontaria al SSR è riferita all'anno solare (1 gennaio — 31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previo versamento dell'importo di € 387,34 ed è estensibile anche ai familiari a carico.

L'iscrizione volontaria al SSR può anche essere richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi:

- o Stranieri soggiornanti per motivi di studio: l'importo da versare è di €149, 77.

o Stranieri collocati alla pari:<sup>12</sup> l'importo da versare è di € 219,49 .

L'iscrizione volontaria per studenti e collocati alla pari non include eventuali familiari a carico.

Per estendere l'assistenza sanitaria ai familiari a carico, l'importo del versamento dovrà essere pari a €387,34. Questi importi sono in fase di revisione con l'emanazione di un prossimo Decreto Ministeriale che consentirà l'iscrizione volontaria anche ai cittadini comunitari privi di copertura convenzionale.

Oltre alle sovra menzionate categorie di stranieri non comunitari, hanno diritto all'iscrizione volontaria (art. 34 del T.U.), coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso, i cittadini stranieri che partecipano a programmi di volontariato<sup>13</sup>. L'iscrizione volontaria è, altresì, consentita, fatti salvi gli accordi internazionali in materia, ai dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia e al personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al S.S.N..

### 3. Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti non iscrivibili al SSR

#### 3.1 Regolarmente soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi

Agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, cure mediche, ecc.) non iscrivibili al SSR e che non sono in possesso dei requisiti per chiedere l'iscrizione volontaria, vengono assicurate nelle strutture sanitarie:

- le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
- le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day hospital) vengono prestate immediatamente, il pagamento avviene al momento delle dimissioni del paziente.

Per quelle prestazioni d'urgenza rimaste insolute gli oneri sono a carico del Ministero dell'Interno, pertanto l'ASL, l'Azienda Ospedaliera o le Strutture Accreditate devono rivolgersi per il relativo rimborso all' Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente.

Rimangono salvi, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del T.U., gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria. Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi.

La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri è della A.S.L. nei cui territorio avviene l'erogazione delle prestazioni, che viene individuata dagli stessi accordi quale "Istituzione competente". Conseguentemente, nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda ospedaliera, la A.S.L. deve

---

<sup>12</sup> Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

<sup>13</sup> Art. 27 bis del T.U. - Circolare del Ministero della Salute DGRUER/ VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007

provvedere a pagare alla stessa Azienda le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso **secondo le procedure previste dagli stessi accordi.**

Sono pertanto esclusi dal pagamento di tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi internazionali bilaterali sottoscritti con:

- Argentina
- Australia
- Brasile
- Bosnia-Erzegovina
- Capo Verde
- Croazia
- Principato di Monaco
- Macedonia
- Montenegro
- Serbia
- Repubblica di S. Marino
- Tunisia
- Città del Vaticano e Santa Sede

Le convenzioni sopra citate, fatta eccezione per la Croazia, non prevedono l'assistenza in forma indiretta (rimborso per prestazioni sanitarie già sostenute).

Inoltre alcune convenzioni sono applicabili solo a determinate categorie di cittadini. Questo significa che non tutti hanno diritto al rilascio della modulistica convenzionale.

Pertanto i cittadini di questi Paesi potranno usufruire dell'assistenza gratuita, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, solo dietro presentazione del relativo modello che attesti il diritto all'assistenza.

### **3.2 Regolarmente soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art. 36 del T.U.**

- I soggiorni ai sensi dell'art. 36 del T.U. sono autorizzati in tre differenti casi: Ingresso per cure in Italia dietro pagamento dei relativi oneri

Il cittadino straniero che intende effettuare, **dietro pagamento dei relativi oneri**, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla Questura, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
- b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
- c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

- Trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 502/92 così come modificato da D.Lgs. 517/93  
"Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due ministri.  
Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste e a rimborsare direttamente alle stesse strutture l'onere delle relative prestazioni sanitarie".  
(Circolare Ministero della Sanità, n. 5/2000)
- Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni  
Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. 27 dicembre, 1997 n. 449 le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
  - a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
  - b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

- **Cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno**

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, **non in regola** con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza<sup>14</sup>;
- g) prestazioni di assistenza protesica (DPCM 29 novembre 2001 — Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001)
- h) assistenza farmaceutica: prestazioni farmaceutiche redatte su Ricettario regionale, fruibili presso le farmacie convenzionate

Per **cure urgenti** si intendono le *cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona*;

per **cure essenziali** si intendono le *prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)*.

E' stato, altresì, affermato dalla legge il **principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali**, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo **alla possibile risoluzione dell'evento morboso**.

### **IL CODICE STP (Straniero Temporaneamente Presente)**

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), che viene attribuito in sede di prima erogazione delle prestazioni a seguito della sottoscrizione del modulo predisposto dal Ministero della Salute.

Tale codice identificativo è composto da **16 caratteri**:

- tre caratteri costituiti dalla sigla STP

---

<sup>14</sup> Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanate con D.P.R. 9.10.90 n. 309 (S.O. alla G.U. n. 255 del 31.10.90) e successive modificazioni ed integrazioni

- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL e/o Struttura che eroga le prestazioni e attribuisce il codice -sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio secondo l'organizzazione interna ( per il futuro si potrebbe dotarsi di un applicativo informatico per l'assegnazione di protocollo che consentirebbe il monitoraggio periodico dei casi trattati)

### UTILIZZO DEL CODICE STP

Il codice STP è valido su tutto il territorio nazionale e identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili.

Tale codice viene utilizzato per:

- la prescrizione, su ricettario regionale, delle cure
- la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci
- la registrazione delle cure erogate
- la rendicontazione ai fini del rimborso

### DURATA DEL CODICE STP

Il codice STP ha validità semestrale ed è rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi.

### PARTECIPAZIONE ALLA SPESA (Ticket)

Il cittadino straniero che sia in possesso di codice STP è tenuto al pagamento delle tariffe vigenti per le prestazioni ricevute; qualora sussista uno stato di indigenza e venga sottoscritta la dichiarazione di indigenza valida 6 mesi, il cittadino straniero è comunque tenuto a corrispondere le quote di partecipazione alla spesa (ticket), salvo che per le seguenti situazioni:

- le prestazioni sanitarie *di* primo livello (ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa);
- le prestazioni di urgenza o comunque essenziali erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
- le prestazioni erogate a tutela della maternità;
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione;
- le esenzioni per patologia non essendo possibile rilasciare la tessera di esenzione ( rosa) saranno attestate di volta in volta da una certificazione dello specialista di branca.
- per età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni) i cittadini stranieri in possesso del codice STP, avendo sottoscritto la Dichiarazione di Indigenza, sono conseguentemente sempre esenti per reddito.

## ESENZIONI FARMACEUTICHE

Riguardo alle esenzioni farmaceutiche, all'art. 43, comma 3, il Regolamento di Attuazione del T.U. specifica che il codice STP deve essere utilizzato anche per la *"prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani.*

## ONERI DELLE CURE EROGATE E RENDICONTAZIONE

Gli oneri per le prestazioni sanitarie erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della ASL competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate, anche se le prestazioni sono erogate da Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S. o altri Presidi accreditati.

L'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente avrà cura, pertanto, di richiedere:

- 1) **al Ministero dell'Interno** il rimborso relativo all'onere delle prestazioni **ospedaliere** urgenti o comunque essenziali, **per malattia ed infortunio**, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o in via ambulatoriale;
- 2) **alla Regione** il rimborso relativo all'onere delle prestazioni riferite ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

## A. Procedura per uniformare l'iscrizione al SSR dei cittadini stranieri non comunitari

### A) ISCRIZIONE A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI IN POSSESSO O IN ATTESA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

#### INTRODUZIONE

Questa procedura ha la finalità di facilitare e migliorare l'assistenza alla popolazione straniera secondo le direttive della Regione Lombardia, in modo da rendere semplice e diretto il rapporto tra i cittadini e la ASL. Destinatari di questa procedura sono gli operatori della ASL (Distretti Socio-Sanitari), che si impegnano a rendere omogenee le modalità delle iscrizioni agli stranieri.

#### 1. **OGGETTO**

Prime iscrizioni con permesso di soggiorno o in attesa del possesso di permesso di soggiorno.

#### 2. **SCOPO**

Scopo della presente istruzione operativa è quello di definire le responsabilità, stabilire le modalità operative con cui il Distretto Socio Sanitario si attiva per la gestione del presente processo, agevolare il lavoro degli operatori e conseguentemente facilitare allo straniero l'accesso all'assistenza sanitaria.

#### 3. **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Assistenza Sanitaria.

#### 4. **DESTINATARI**

Personale operante presso Distretti Socio Sanitari.

#### 5. **RESPONSABILITÀ**

La responsabilità della presente procedura spetta al personale amministrativo e sanitario del Distretto ( Direttore Distretto, Resp.Amm.vo)

#### 6. **MODALITA' OPERATIVE:**

Le modalità operative necessarie alla gestione del presente processo sono stabilite dal flusso sotto riportato.

<p><b>MOTIVAZIONE PERMESSO SOGGIORNO/ SCADENZA diritto all'assistenza sanitaria in alternativa: PERMESSO DI SOGGIORNO: motivazione del rilascio/rinnovo e <u>scadenza</u> del diritto all'assistenza sanitaria</b></p>	<p><b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE per l'iscrizione/proroga al diritto all'iscrizione al SSR</b></p>	<p><b>PROCEDURA</b> a) per prima iscrizione, 6 mesi dalla data in cui si presenta l'utente, meno un giorno, se non è ancora in possesso del permesso di soggiorno. Se, invece l'utente, ha già il permesso di soggiorno, la scadenza deve coincidere con il permesso stesso.  b) per rinnovo iscrizione, 12 mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno.</p>
<p><b>Lavoro subordinato</b> <b>Scadenza:</b> corrisponde a quella del permesso di soggiorno eventualmente prorogata per il periodo pari al rinnovo del p.s.</p>	<p>- Permesso soggiorno (cartaceo o magnetico), o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dagli Enti competenti accompagnata dal passaporto; - contratto o lettera assunzione o copia della busta paga da cui risulti che i contributi vengono versati in Italia, codice fiscale</p>	<p><u>Codice iscrizione 347</u> <u>Domicilio:</u> indirizzo risultante sul p.s. o dichiarato dall'interessato. <u>Residenza:</u> quella effettiva.</p>
<p><b>Lavoro autonomo</b> Scadenza carta di soggiorno</p>	<p>Permesso soggiorno (cartaceo o magnetico) o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dagli Enti competenti accompagnata dal passaporto; documentazione da cui risulti che l'attività è soggetta alla legislazione fiscale italiana: per 1° iscrizione, registro imprese per iscrizione successiva modello unico</p>	<p>Idem</p>
<p><b>Lavoro subordinato (iscritti alle liste di collocamento)</b> Scadenza c.s.</p>	<p>Permesso soggiorno (cartaceo o magnetico) o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dagli Enti competenti accompagnata dal passaporto, , codice fiscale, certificato di residenza</p>	<p>Idem</p>

<p><b>Motivi familiari – Ricong.to familiare Ricongiungimento genitore &gt;65<sup>15</sup></b> Scadenza c. s</p>	<p>Permesso soggiorno (cartaceo o magnetico), o carta di soggiorno o ricevuta della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno dagli Enti competenti accompagnata dal passaporto, codice fiscale, certificato di residenza Per ricongiungimento genitore &gt;65 vedi <a href="#">nota 20</a></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) lo straniero ultrasessantacinquenne in possesso di permesso di soggiorno rilasciato prima del 5 novembre 2009 ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN.</li> <li>2) Lo straniero ultrasessantacinquenne già iscritto al SSN, titolare di un permesso di soggiorno, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno, conserva l'iscrizione al SSN, a titolo obbligatorio.</li> <li>3) Lo straniero ultrasessantacinquenne in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dopo il 5 novembre non ha diritto all'iscrizione al SSN.</li> </ol>
<p><b>Asilo politico o richiesta di asilo politico</b> Scadenza c. s</p>	<p>Permesso soggiorno (cartaceo o magnetico), o carta di soggiorno o ricevuta della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciati dagli Enti competenti accompagnata dal passaporto, codice fiscale, certificato di residenza</p>	<p>idem</p>

<sup>15</sup> Il D.Lgs. n. 160/2008 ha modificato l'art. 29 del T.U. sull'immigrazione. Allo stato attuale è possibile solo la stipula di una polizza Assicurativa, in attesa che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali emani il Decreto che determini il contributo da versare per l'iscrizione al SSN (v. Circolare Ministro Interno del 17.02.2009) Vedi anche da ultima [Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-4maggio 2009](#)

<p><b>Asilo o motivi umanitari</b>  <b>Protezione sussidiaria</b>  (DLgs 19.11.2007 n. 251 – G.U. 3 del 4.1.2008)  scadenza c..s</p>	<p>Permesso soggiorno (cartaceo o magnetico), o carta di soggiorno o ricevuta della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciati dagli Enti competenti accompagnati dal passaporto, codice fiscale, certificato di residenza. Per chi non dispone di residenza dichiarazione di domicilio o dichiarazione di ospitalità.</p>	
<p><b>Motivi di salute</b>  (non coincidenti e da non confondersi con i motivi di cura previsti all'art. 40 del DPR 18/10/04 N° 334)  <u>Scadenza c.s.</u></p>	<p><u>Permesso soggiorno o carta di soggiorno o ricevuta della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno</u> rilasciati da un ufficio competente accompagnati dal passaporto, codice fiscale, certificato di residenza, precedente iscrizione al S.S.R o, <u>se mai richiesta, copia del permesso di soggiorno riferito al primo ingresso o autocertificazione del primo ingresso o contribuzione INPS</u></p>	<p><u>Codice iscrizione 347</u>  <u>Domicilio:</u> indirizzo risultante sul p.s. o dichiarato dall'interessato  <u>Residenza:</u> quella effettiva:</p>
<p><b>Motivi di salute – gravidanza</b>  <u>Scadenza:</u> la data presunta del parto, rinnovabile per altri sei mesi con iscrizione nascituro sino al compimento del sesto mese.</p>	<p>Permesso di soggiorno attestante il motivo del rilascio, codice fiscale, certificato medico attestante lo stato di gravidanza, codice fiscale, certificato di residenza</p>	<p><u>Codice iscrizione 347</u>  <u>Domicilio:</u> quello risultante sul p.s. o dichiarato dall'interessata</p>
<p><b>Motivi giudiziari:</b>  disposizione Autorità Giudiziaria a non lasciare il territorio italiano  <u>Scadenza:</u> quella indicata sul provvedimento dell'autorità giudiziaria</p>	<p>Attestazione Autorità Giudiziaria, più precedente P.S. e precedente iscrizione al SSN</p>	<p><u>Codice iscrizione 347</u></p>

## **B) Procedura relativa agli stranieri regolarmente soggiornanti che devono provvedere o all'iscrizione volontaria al SSR o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale**

### INTRODUZIONE

Questa procedura ha la finalità di facilitare e migliorare l'assistenza alla popolazione straniera secondo le direttive della Regione Lombardia, in modo da rendere semplice e diretto il rapporto tra i cittadini e la ASL. Destinatari di questa procedura sono gli operatori della ASL (Distretti Socio-Sanitari)

#### **1. OGGETTO**

Stranieri regolarmente soggiornanti che devono provvedere o all'iscrizione volontaria al SSR o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale .

#### **2. SCOPO**

Scopo della presente istruzione operativa è quello di definire le responsabilità, stabilire le modalità operative con cui il Distretto Socio Sanitario si attiva per la gestione del presente processo, agevolare il lavoro degli operatori e conseguentemente facilitare allo straniero l'accesso all'assistenza sanitaria.

#### **3. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Assistenza Sanitaria

#### **4. DESTINATARI**

Personale operante presso i Distretti Socio-Sanitari

#### **5. RESPONSABILITÀ**

La responsabilità della presente procedura spetta al personale amministrativo e sanitario del Distretto ( Direttore Distretto, Resp. Amm.vo )

#### **6. MODALITA' OPERATIVE:**

Le modalità operative necessarie alla gestione del processo "Stranieri regolarmente soggiornanti che devono provvedere o all'iscrizione volontaria al SSR o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale" sono stabilite dal flusso di processo di seguito riportato:

[La possibilità d'iscriversi volontariamente al SSN è concessa esclusivamente ai cittadini extracomunitari; al momento detta possibilità è negata ai cittadini dell'Unione Europea.](#)

MOTIVAZIONE PERMESSO DI SOGGIORNO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	PROCEDURA
Residenza elettiva	Permesso soggiorno (cartaceo o magnetico), o carta di soggiorno o ricevuta della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciati dagli Enti competenti, codice fiscale, residenza anagrafica, ricevuta versamento contributo (€ 387,34), autocertificazione	<u>Codice iscrizione 302</u> Scadenza iscrizione 31 dicembre dell'anno in corso. <u>Domicilio</u> : indirizzo risultante sul permesso di soggiorno <u>Residenza</u> : quella effettiva Il contributo vale per eventuali familiari a carico
Motivi religiosi	Permesso soggiorno (cartaceo o magnetico), o carta di soggiorno o ricevuta della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciati dagli Enti competenti, codice fiscale, ricevuta versamento contributo (€ 387,34), autocertificazione	<u>Codice iscrizione 302</u> Scadenza 31 dicembre anno in corso <u>Domicilio/residenza</u> : indirizzo risultante sul permesso di soggiorno
Affari e lavoro	idem	Idem, vale anche per i familiari a carico
Personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari	Idem	Idem, vale anche per i familiari a carico
Motivi di studio	Permesso di soggiorno, codice fiscale, certificato iscrizione Istituto scolastico italiano o Università Italiana nei limiti d'età previsti per gli italiani, ricevuta versamento contributo (€ 149,77), autocertificazione. <u>Per gli stranieri collocati alla pari (ossia le persone ospitate da famiglie italiane e senza attività lavorativa) il contributo è pari a € 219,49.</u>	Idem, non vale per i familiari a carico.
<p><b>Modalità di versamento del contributo per l'iscrizione volontaria al SSN:</b>  presso gli Uffici Postali sul C/C 379222 intestato a P.T. REGIONE LOMBARDIA – causale "iscrizione al SSN anno....."</p> <p>Presso gli Uffici Postali o Banche con Modello F 24 indicando codice Regione 10 codice Tributo 8846 anno di riferimento .....</p>		
<p><b>NOTA BENE: PER NESSUN MOTIVO PUO' ESSERE ISCRITTO AL SSN LO STRANIERO IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI SALUTE O TURISMO</b></p>		

## C) Regole per autocertificazione, deleghe, domiciliazione e fac-simile dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

REGOLE PER AUTOCERTIFICAZIONE, DELEGHE, DOMICILIAZIONE	
<p>AUTOCERTIFICAZIONE</p> <p>Riferimenti normativi: D.P.R. 28/12/2000 n. 445</p>	<p>È possibile autocertificare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, nascita dei figli, morte del coniuge o di un congiunto, maternità, paternità, stato di famiglia e qualifica professionale;</li> <li>➤ reddito, situazione economica, assolvimento obblighi contributivi, possesso e numero di codice fiscale, situazione di carico familiare;</li> <li>➤ stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente;</li> <li>➤ smarrimento tessera sanitaria e tessera esenzione ticket.</li> </ul>
<p>DELEGHE</p>	<p>Solo all'intestatario della tessera sanitaria è concessa la scelta/revoca del Medico di Famiglia e la richiesta del PIN-PUK per l'uso della CRS-SISS. In caso di impedimento l'intestatario può delegare una terza persona, munita di: delega sottoscritta, tessera sanitaria e C.F. e copia documento identità delegante e delegato. Non necessita l'atto di delega per il familiare che effettua una S/R per uno o più componenti del proprio nucleo familiare. <u>La richiesta del PIN-PUK può essere fatta esclusivamente dall'intestatario, fatta eccezione per i minori, disabili.</u></p>
<p>DOMICILIAZIONE</p>	<p>I requisiti per la temporanea iscrizione in una ASL diversa da quella di residenza, previsti dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province TN e BZ, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ motivi di lavoro (valido anche per i familiari);</li> <li>➤ studio;</li> <li>➤ problemi di salute (esenzione per patologia o invalidità)</li> <li>➤ minori in affido o in attesa di adozione</li> <li>➤ ospiti di comunità protette</li> <li>➤ cittadini ultra75enni</li> <li>➤ ricongiunzione di familiare a carico di lavoratore residente/domiciliato</li> </ul>

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455)

Il/La sottoscritto/a .....  
(Cognome) (Nome)

nato/a a .....(.....)(.....) il .....  
(luogo) (prov.) (Stato Estero)

residente a .....(.....) in via ..... n.....  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Domiciliato/a in .....(.....) in via ..... n.....  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

**D I C H I A R A**

(indicare gli stati, qualità o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)


.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

**Regione Lombardia****Giunta Regionale  
Direzione Generale Sanità**Data:  3 FEB. 2009

Protocollo: H1. 2009. 0003895

Ai Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Locali  
LORO SEDI

Oggetto: Assistenza sanitaria a favore di cittadini extracomunitari

Sono presenti con frequenza elevata sul territorio regionale lombardo cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (clandestini, stranieri con permesso scaduto, ...) che non risultano iscritti al servizio sanitario. Tali cittadini, nel seguito per semplicità definiti "irregolari", hanno diritto a ricevere le prestazioni di cui all'art. 35, comma 3, del DL 25/7/98 n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), sinteticamente: cure urgenti (cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita – complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti), nonché interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate (tutela sociale della gravidanza e della maternità; tutela della salute del minore; vaccinazioni; interventi di profilassi internazionale; profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive).

Per gli stranieri "irregolari" non è contemplata l'assistenza del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta ed è previsto che possano accedere al Servizio Sanitario Regionale (SSR) attraverso il pronto soccorso o attraverso l'accesso diretto. Inoltre, qualora in possesso di un codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), possono anche usufruire di prescrizioni farmaceutiche su ricettario del SSR.

La elevata numerosità dei soggetti interessati, da una parte, e l'urgenza di evitare il ripetersi di episodi, ad oggi fortunatamente occasionali, indicativi di uno stato di disagio sanitario che necessita di essere affrontato prima che possa dare luogo a problematiche di maggiore rilevanza, dall'altra, suggeriscono l'opportunità di attivare iniziative specifiche nei confronti di questa parte di popolazione finalizzate anche ad evitare un uso non appropriato delle strutture di pronto soccorso.

---

Governo dei servizi sanitari territoriali e politiche di appropriatezza e controllo  
Via Pola, 9 e 11 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/67653061 - Fax 02/3936097

2.

Soluzioni tecniche, organizzative, ed assistenziali nuove possono essere individuate anche facendo ricorso, come previsto dalla legge, alle iniziative delle (ed alla collaborazione con le) forze ed organizzazioni del cosiddetto volontariato. Esempi sperimentali di tale collaborazione sono già presenti sul territorio regionale, ma per il momento rivestono solo carattere occasionale e sporadico.


Tutto ciò premesso, ed in particolare con riferimento al punto 5 ("Assistenza sanitaria a favore di cittadini extracomunitari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 15 della legge 449/97") del capitolo "Internazionalizzazione del Servizio Sanitario Lombardo" dell'Allegato 4 ("Piani e programmi di sviluppo") della DGR n. 8/8501 del 26.11.2008 ("Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2009"), si invitano le ASL in indirizzo a valutare l'opportunità di individuare e mettere in opera, con le strutture presenti sul proprio territorio e con il ricorso anche alla collaborazione delle associazioni non profit di cooperazione, progetti sperimentali di assistenza che siano efficaci dal punto di vista sanitario, localmente caratterizzati, conformi al modello dei Livelli Essenziali di Assistenza ed in accordo con le norme per la erogazione dei servizi.

Per tali progetti sperimentali non sono previsti finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli già assegnati alle ASL in quota capitaria.

Le iniziative di sperimentazione dovranno essere comunicate alla scrivente Direzione Generale (Struttura Osservatorio Epidemiologico e Sistemi di Remunerazione), con l'indicazione degli elementi caratterizzanti il progetto.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Carlo Lucchina



Referente: Carlo Zocchetti – tel. 02.67653277



PROT. N. 71528/19  
PROT. N. \_\_\_\_\_/19  
19 MAG. 1999

Regione Lombardia

Prot. N.

Giunta Regionale  
Direzione Generale Sanità  
Servizio Strutture Sanitarie  
e Attività Territoriale  
Via Stresa, 24  
20125 Milano  
Fax 02/6765.3306

Ai Sigg.  
Direttori Generali  
delle ASL  
della Lombardia

ufficio medicina  
territoriale e farmaceutica  
AF/ap

L O R O S E D I

esp.c. Al Responsabile  
Servizio Sociale  
del Comune di

20099 SESTO S. GIOVANNI

Oggetto: iscrizioni al S.s.n. di minori in affido pre-adoattivo.

I Servizi Sociali del Comune di Sesto S. Giovanni hanno segnalato alcune difficoltà nell'iscrizione al S.s.n. di minori in affido pre-adoattivo dovute alle modalità di rilascio del codice fiscale da parte del Ministero delle Finanze.

A tal proposito si conferma che i minori in affido pre-adoattivo debbano essere iscritti al S.s.n. con il cognome del genitore adottante. Per l'iscrizione sarà sufficiente che il genitore richiedente consegni alla ASL copia del documento di affido da parte del tribunale da cui dovrà essere cancellata la parte relativa al cognome originale del minore.

L'iscrizione dovrà essere concessa anche in assenza di codice fiscale, utilizzando quello elaborato dal terminale.

E' opportuno, peraltro, che l'iscrizione abbia una durata temporale limitata (due anni) al termine della quale, a fronte di sentenza definitiva di adozione, si procederà ad una iscrizione a tempo indeterminato utilizzando il codice fiscale emesso dal Ministero delle Finanze.

Qualora il minore in affido pre-adoattivo sia di nazionalità straniera, le ASL dovranno acquisire unitamente al documento del tribunale, il permesso di soggiorno.

Si prega indicare il N. al protocollo, la data ed il Servizio a cui si risponde

In questo caso l'iscrizione temporanea dovrà avere la stessa durata del permesso di soggiorno.

Infine si ritiene opportuno sensibilizzare codeste ASL affinché favoriscano in ogni modo l'iscrizione degli assistiti in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Dr.ssa Patrizia Meroni)

Regione Lombardia

Regione  
Assistenza Sanitaria

- DISTRETTI

- D.S.

- D.C.

AL

08.03.2005

collo: HA.2005.0012251

Ai Direttori Generali delle Asl della  
Lombardia

LORO INDIRIZZI

GETTO. Assistenza sanitaria protesica agli stranieri extracomunitari in Italia. Modalità di erogazione dei presidi ausili.

Pervengono quesiti da parte di alcune Asl circa la possibile erogazione dell'assistenza sanitaria protesica agli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ed iscritti al SSN presso la Asl di domicilio.

A questo proposito occorre precisare che il D.lgs 286/98 che regola l'assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari prevede che per per l'iscrizione al SSN di tali soggetti, è riconosciuta competente, l'Asl nel cui territorio lo straniero ha la residenza anagrafica o abituale dimora (domicilio indicato sul messo di soggiorno).

Tali soggetti iscritti al SSN assumono quindi una parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

Ai fini dell'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria protesica ai soggetti sopraindicati, la procedura amministrativa, in caso di non acquisizione della residenza anagrafica da parte dello straniero, dovrà essere attivata dalla Asl di domicilio dello stesso.


Per quanto riguarda invece gli stranieri extracomunitari presenti sul territorio non in regola con norme di ingresso e soggiorno e in possesso del codice STP, la normativa prevede che vengano curate le cure urgenti o comunque essenziali, cioè quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona e le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti); assicurata inoltre la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le prestazioni nell'ambito della normativa, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. In caso di indigenza dell'assistito, gli oneri relativi alle prestazioni rese sono a carico del Ministero dell'Interno o del Ministero della Salute.

Pertanto ai cittadini stranieri, in possesso di STP, qualora necessitino di prestazioni di assistenza sanitaria protesica, dovranno attivare le relative procedure amministrative per l'erogazione di presidi per diabetici, ausili per incontinenza, stomia, prevenzione lesioni cutanee e protesi e ausili tecnici.

Ai fini delle modalità di erogazione, l'esercizio del diritto è realizzato mediante la presentazione del codice STP da parte del cittadino straniero, nel caso invece di diritto all'esenzione per patologia cronica può essere realizzato direttamente dal prescrittore mediante l'indicazione sulla ricetta del codice previsto per la patologia cronica di cui il cittadino è portatore.

Distinti saluti.

## • Nota informativa per i cittadini Stranieri



### *SE SEI UN CITTADINO STRANIERO:*

1. SE SEI UN CITTADINO STRANIERO E NON APPARTIENI AD UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA E SE SEI IN POSSESSO DI UN REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO, MOTIVI FAMILIARI, ASILO POLITICO, ASILO UMANITARIO, RICHIESTA DI ASILO, IN ATTESA DI ADOZIONE, AFFIDAMENTO, ACQUISTO DELLA CITTADINANZA, DEVI ISCRIVERTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (IL SSN, È UN SISTEMA DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA). È UN TUO DIRITTO/DOVERE PER PROTEGGERE LA TUA SALUTE.
2. SE TI SEI ISCRITTO AL SSN HAI GLI STESSI DIRITTI E DOVERI DI UN CITTADINO ITALIANO E PUOI:
  - SCEGLIERTI IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (È IL MEDICO DI FIDUCIA O MEDICO DI FAMIGLIA). A LUI TI PUOI RIVOLGERTI PER PROBLEMI DI SALUTE
  - FARE TUTTE LE VISITE E GLI ESAMI SPECIALISTICI
  - ESSERE RICOVERATO IN OSPEDALE
  - PRENDERE LE MEDICINE PER CURARTI CHE I MEDICI TI PRESCRIVERANNOIN ALCUNI CASI DOVRAI PAGARE, COME FANNO I CITTADINI ITALIANI, UNA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (TICKET).
3. L'ASSISTENZA SANITARIA È ASSICURATA ANCHE AI TUOI FAMILIARI A CARICO, SE SONO QUI IN ITALIA E SE SONO REGOLARMENTE SOGGIORNANTI (MOGLIE, MARITO, FIGLI, FRATELLI, SORELLE, GENITORI, ECT.).
4. COSA DEVI FARE E AVERE PER ISCRIVERTI AL SSN:  
CI SI ISCRIVE NEL PAESE DOVE HAI LA RESIDENZA O LA DIMORA ABITUALE (QUELLA INDICATA SUL TUO PERMESSO DI SOGGIORNO). DEVI RIVOLGERTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (**DISTRETTO DI MANTOVA**: A MANTOVA IN VIA TRENTO, N. 6; **DISTRETTO DI ASOLA**: AD ASOLA IN VIA CREMONA, N. 17/B; A CASTEL GOFFREDO IN VIA SAN PIO X, N. 19; **DISTRETTO DI GUIDIZZOLO**: A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN VIA GARIBALDI, N. 16; A GOITO IN

STRADA STATALE GOITese, N. 313, DISTRETTO DI OSTIGLIA: AD OSTIGLIA IN VIA BELFANTI, 1; DISTRETTO DI SUZZARA: A SUZZARA IN VIA MARANGONI, N. 4/A; A BOZZOLO IN VIA XXV APRILE, N. 71; A CAMPITELLO DI MARCARLA IN VIA ROSSINI, N. 10; DISTRETTO DI VIADANA: A VIADANA IN LARGO DE GASPERI, N. 7).

DEVI AVERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO (CARTACEO O MAGNETICO) IN CORSO DI VALIDITÀ, O CARTA DI SOGGIORNO, O RICEVUTA DELLA RICHIESTA DEL 1° RILASCIO O DI RINNOVO RILASCIATA DAGLI ENTI COMPETENTI (QUESTURA – UFFICI POSTALI – PREFETTURA) UNITAMENTE AL PASSAPORTO, IL CODICE FISCALE ED IL CERTIFICATO DI RESIDENZA O LA DICHIARAZIONE DA TE PRODOTTA DI DIMORA ABITUALE. QUANDO ANDRAI AD ISCRIVERTI, RICORDATI CHE DOVRAI SCEGLIERE IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE DAGLI ELENCHI DELL'ASL. SE HAI DEI BAMBINI, PER LORO, DOVRAI SCEGLIERE IL PEDIATRA. L'ISCRIZIONE SCADE CON LO SCADERE DEL TUO PERMESSO DI SOGGIORNO, QUINDI, RICORDATI CHE QUANDO VAI A PRESENTARE DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, DOVRAI RECARTI ANCHE ALL'ASL. EVITERAI DI ESSERE CANCELLATO DALL'ELENCO DEGLI ASSISTITI AL S.S.N.

5. SE SEI UNO STUDENTE STRANIERO O COLLOCATO ALLA PARI O HAI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DIVERSI, PER ESEMPIO PER RESIDENZA ELETTIVA O PER MOTIVI RELIGIOSI, PUOI:
  - a. AVERE UNA ASSICURAZIONE RICONOSCIUTA IN ITALIA CONTRO IL RISCHIO DI MALATTIE E INFORTUNIO
  - b. ISCRIVERTI AL SSN PAGANDO UNA QUOTA FISSA ANNUALE (È VALIDA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE E VA RINNOVATA OGNI ANNO). INFORMATI PRESSO GLI SPORTELLI DISTRETTUALI. RICORDATI CHE ANCHE I TUOI FIGLI A CARICO POSSONO ESSERE ISCRITTI VOLONTARIAMENTE.
6. SE HAI UN PERMESSO DI SOGGIORNO BREVE, PER ESEMPIO, PER TURISMO, PER AFFARI, DEVI AVERE UNA ASSICURAZIONE PRIVATA O DOVRAI PAGARE PER INTERO TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE O LE CURE RICEVUTE.